

4/4

R E G O L A M E N T O

DEL SERVIZIO INFORMATIVO-TELEMATICO PREVISTO DALL'ART. 15 TER
DEL DECRETO-LEGGE 28 DICEMBRE 1989, N. 415, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI
NELLA LEGGE 28 FEBBRAIO 1990, N. 38.

Art. 1

Definizione

In osservanza del disposto dell'art. 15 ter del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 1990, n. 38, è istituito il servizio informativo telematico tra i comuni e tra essi e il Ministero dell'interno.

Il servizio è dichiarato di preminente interesse istituzionale dello Stato.

Art. 2

Fornitore

Fornitore del servizio è il Ministero dell'interno - Direzione generale dell'amministrazione civile - che assicura la funzione informativa, mediante la consultazione dei dati resi gratuitamente disponibili nei propri archivi e banche dati, nonché quella messaggistica omnidirezionale, tramite "corrispondenza elettronica" degli utilizzatori tra di loro e di essi con il Ministero dell'interno e viceversa.

Il servizio è attuato anche mediante convenzione con enti e con privati.

In sede di prima applicazione della legge citata il servizio è fornito con la collaborazione tecnica dell'ANCI, che opera tramite la propria controllata "ANCITEL S.p.A.", sulla base della convenzione stipulata in data 21 febbraio 1991 con la quale, tra l'altro, sono stati congiuntamente individuati i servizi da fornire.

./.

Art. 3

Utilizzatori

Utilizzatori del servizio sono i comuni, le strutture centrali e periferiche del Ministero dell'interno, i Commissariati del Governo nelle province autonome di Bolzano e Trento e la Presidenza della giunta regionale della Valle d'Aosta.

Gli utilizzatori fruiscono del servizio con l'osservanza scrupolosa delle norme e dei termini fissati dal presente regolamento.

Le norme qui dettate non sono derogabili.

I comuni divengono utilizzatori mediante l'adozione di specifica deliberazione che impegni l'ente all'osservanza del presente regolamento nei termini integrati tutti contenuti nel modello allegato alla lettera B della circolare ministeriale alla quale è unito il presente.

Gli altri enti sopra indicati divengono utilizzatori trasmettendo al Ministero dell'interno il modello allegato alla lettera A della cennata circolare fornendo così le notizie utili e sufficienti allo scopo.

Art. 4

Affidatario

Ogni utilizzatore designa il proprio affidatario del servizio il quale cura l'ordinata gestione locale dei flussi informativi e della messaggistica.

L'affidatario è responsabile della disciplinata utilizzazione del servizio in conformità degli scopi previsti dalla norma istitutiva nonché dell'osservanza delle vigenti leggi in materia.

Di norma, nei comuni, l'affidatario è il segretario comunale.

L'affidatario deve osservare scrupolosamente il segreto d'ufficio circa i codici di accesso di cui agli artt. 8 e 9.

Art. 5

Servizi resi

In ottemperanza al dettato legislativo il Ministero dell'interno e l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) hanno identificato nelle seguenti aree tematiche i servizi informativi da fornire:

- elenco degli utilizzatori;
- archivio anagrafico dei comuni, degli amministratori e dei revisori dei conti;
- circolari e decreti riguardanti gli entilocali, i segretari comunali e provinciali, il personale e la finanza locale;
- concorsi, assunzioni e trasferimenti dei segretari comunali e provinciali;
- supporti professionali a fini decisionali per i segretari comunali e provinciali;
- trasferimenti erariali; esito degli studi e ricerche in materia di situazione finanziaria degli enti locali e distribuzione delle risorse erariali;
- scioglimento dei consigli comunali, degli organi delle unità sanitarie locali e delle comunità montane;
- avvenimenti di interesse generale segnalati dall'Ufficio stampa del Ministero dell'interno.

Il Ministero dell'interno e l'ANCI, se del caso, potranno congiuntamente ampliare l'area informativo-telematica per soddisfare ulteriori, emergenti esigenze degli utilizzatori in concomitanza con la resa disponibilità dei relativi dati negli archivi ministeriali.

Inoltre il servizio permette la funzione messaggistico-telematica di posta elettronica omnidirezionale in tempo reale.

Art. 6

Casella postale

A ciascun utilizzatore è assegnato un codice univoco di identificazione mediante il quale risulti possibile "indirizzare" e "firmare" messaggi, da e per qualsiasi utilizzatore, con l'assoluta affidabilità del sistema che deve garantire in proposito certezza inoppugnabile dei dati.

Detto codice svolge la funzione di "casella postale" per l'attività di ricetrasmisione che ciascun utilizzatore può esercitare.

La casella postale deve essere "aperta" da ogni utilizzatore almeno una volta al giorno per verificarne il contenuto.

Il sistema di elaborazione centrale deve assicurare l'ordinato flusso dei messaggi transitanti nei due sensi, di andata e di ritorno, dando opportuna ed evidente segnalazione di ricevuta al mittente all'atto che il destinatario "aprendo" la sua casella postale ha nozione del messaggio ricevuto.

L'univoco identificativo di ogni utilizzatore non è segreto ed è reperibile nell'elenco alfabetico fornito in apposita rubrica del servizio.

Ogni utilizzatore deve disciplinare, in forma scritta, l'ordinato accesso dei propri uffici alla "Casella postale" attivando gli opportuni accorgimenti idonei a documentare agli atti di archivio e nel modo tradizionale la propria corrispondenza in osservanza alle vigenti leggi in materia.

Art. 7

Disponibilità del servizio

Il servizio è fornito dal Ministero dell'interno nell'ambiente Videotel gestito dalla SIP.

Il servizio disponibile come sopra indicato è attivo dalle ore 8 alle ore 22 di tutti i giorni.

Art. 8

Codice Videotel

Il codice di accesso (password) al servizio Videotel è fornito dalla SIP in plico tutelato ad ogni utilizzatore indicato dal Ministero dell'interno.

Il codice è costituito da 14 caratteri, che possono essere alfanumerici, dei quali i primi 10 sono immutabili da parte degli utilizzatori perchè riservati alla SIP. Gli ultimi quattro - all'atto della consegna tutti uguali a zero (0000) - possono essere "personalizzati" dall'utilizzatore.

Art. 9

Codice del Ministero dell'interno (MININT)

L'accesso al servizio fornito dal Ministero è altresì tutelato da un ulteriore codice personalizzato per ogni utilizzatore così da offrire la migliore garanzia di affidabilità del sistema, in particolare per la funzione messaggistica.

Il codice di accesso Minint è trasmesso ad ogni affidatario dalla struttura tecnica del Ministero dell'interno.

La trasmissione predetta, nella condizione prevista al terzo comma del precedente art. 2, verrà eseguita dalla società ANCITEL sulla base dell'elenco che il Ministero dell'interno fornirà al riguardo.

Art. 10

Salvaguardia dei codici

L'affidatario deve custodire copia del codice Videotel e del codice Minint, con scrupolosa diligenza e con l'osservanza del segreto d'ufficio, in separati plichi sigillati e vidimati trasversalmente sui lembi di chiusura anche dall'autorità che, per improvviso impedimento dell'affidatario stesso, possa

comunque disporre per la continuità del servizio.

Le operazioni di custodia nei sensi anzidetti dovranno essere ripetute ogni volta che, per prudenza e salvaguardia, uno o entrambi i codici vengano rinnovati o comunque modificati.

Art. 11

Esclusività

In osservanza del disposto dell'art. 15 ter del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 1990, n. 38, il servizio è fruibile unicamente dagli utilizzatori.

Gli impianti, le risorse hardware e software, i cui oneri sono a carico del Ministero dell'interno, sono dedicati agli scopi previsti dalla citata norma con carattere di assoluta esclusività.

Art. 12

Guasti e malfunzionamenti

Qualora durante l'uso dell'apparato Videotel si verificano guasti o malfunzionamenti che ne impediscano l'operatività l'utilizzatore dovrà segnalare tale condizione al servizio telefonico "182" fornito dalla SIP.

La predetta Società, al termine degli accertamenti tecnici necessari e degli eventuali interventi manutentori della linea, comunicherà telefonicamente all'utilizzatore l'esito dei propri controlli suggerendo, se del caso, gli ulteriori provvedimenti da adottare.

Art. 13

Ufficio coordinatore centrale

Nell'ambito della Direzione generale dell'amministrazione civile del

Ministero dell'interno e presso l'Ufficio studi per la finanza locale è istituito l'Ufficio coordinatore centrale del servizio informativo-telematico previsto dall'art. 15 ter del citato decreto-legge.

Sono compiti dell'ufficio:

- a) curare l'ordinato svolgimento temporale di attivazione delle fasi programmate (di impianto, di sperimentazione, di esercizio a regime);
- b) contemperare le esigenze di fruizione e di erogazione del servizio;
- c) assicurare la continua idoneità del servizio al conseguimento degli obiettivi stabiliti;
- d) curare che i flussi informativi di corrispondenza telematica e/o di consultazione abbiano regolare svolgimento nei termini preordinati;
- e) assicurare con appropriati interventi, il puntuale rispetto del "Disciplinare tecnico di produzione del servizio";
- f) esprimere pareri in merito ad eventuali osservazioni e/o proposte degli utilizzatori;
- g) promuovere, se del caso, i provvedimenti di competenza del fornitore o degli utilizzatori che risultino indispensabili all'esercizio delle proprie funzioni sopra indicate;
- h) effettuare il ciclico monitoraggio del "peso" del servizio con opportune rilevazioni di funzionalità;
- i) coadiuvare l'attività del "Garante del servizio".